



TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONE I CIVILE

Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice,

nella procedura di sovraindebitamento iscritta al n. r.g. 6/2022 da GUIDO MARASCA, C.F. MRSGDU69P05C352J, [REDACTED]

con l'assistenza del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro, Avv. Eugenio Nucci;

ha emesso il seguente

DECRETO

letta la proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* artt. 7 e ss. L. 3/2012 depositata in data 1 giugno 2022 da Guido Marasca e integrata il 19/7/2022 ed integrata, a seguito di provvedimento interlocutorio emesso dal g.d. dell'epoca, in data 30.9.2023;

letta altresì la relazione dell'Organismo per la Composizione della Crisi, Avv. Eugenio Nucci, anch'essa integrata;

tenuto conto che il ricorrente – esercente l'attività di libero professionista - non è assoggettato, né assoggettabile a fallimento;

rilevato che il ricorrente ha indicato i creditori, le somme agli stessi dovute e ha depositato la documentazione prevista dalla legge;

dato atto che ricorre nel caso di specie lo stato di sovraindebitamento;

considerato che l'OCC ha dato atto che non risultano atti in frode ai creditori;

OSSERVA

l'accordo come precisato a seguito della richiesta di integrazioni sopra menzionata prevede i seguenti pagamenti:



[REDACTED]



[REDACTED]

Alla luce di quanto esposto ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

Non risulta richiesta la nomina di un liquidatore e i pagamenti verranno effettuati, nella misura e secondo la tempistica indicata nell'integrazione depositata il 6.10.2022, direttamente dal debitore, sotto la vigilanza dell'OCC.

P.Q.M.



visto l'art. 12, comma 3-quater, l.3/2012;

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione proposto da GUIDO MARASCA, C.F. MRSGDU69P05C352J, [REDACTED], in conformità e con le modalità stabilite nella proposta come da ultimo integrata, da ritenersi approvata dai creditori;

Dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'accordo, a cura del debitore e sotto la vigilanza dell'OCC, con la precisazione che per quanto riguarda le risorse rivenienti dalla vendita dei beni mobili e immobili, nonché della finanza esterna, il gestore della crisi dell'O.C.C provveda ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nel quale far confluire tali somme;

dispone l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento;

Dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità, a cura dell'OCC, sul sito istituzionale [del](#) Tribunale di Catanzaro, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati e le informazioni diverse da: nome, cognome e codice fiscale del ricorrente, nominativo e riferimenti dell'OCC, contenuto della proposta e del piano; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata del ricorso.

AVVERTE

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 c.2 legge 3/2012 è che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

AVVERTE



altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili il cui accertamento dovrà essere richiesto al tribunale con ricorso mentre la risoluzione potrà essere poi richiesta nei modi e termini previsti dall'articolo 14 legge 3/2012;

DISPONE

Che il gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli articoli 12 e 13 della legge 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e **relazionando con periodicità almeno semestrale al tribunale circa la corretta esecuzione degli accordi ed informando i creditori e il giudice di eventuali inadempimenti.**

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Lì 30.1.2024

Il Giudice

Chiara Di Credico

